

FACCIAMO CHIAREZZA SULL'ARTICOLO 43 (PARTE SECONDA)

A TUTTI I PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTE ESPLICATIVE SULL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE COMUNITARIA 2449-B RIGUARDANTE LA CACCIA.

=====00000000000000000=====

ANALISI SULL'ARTICOLO DI LEGGE IN RELAZIONE AL RECEPIMENTO DEI SINGOLI ARTICOLI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA UCCELLI 79/409 CEE.

PREMESSA

L'articolo 43 ha lo scopo precipuo di adeguare la legislazione venatoria italiana alla Direttiva Uccelli Selvatici 79/409 CEE.

La parte che segue analizza nel dettaglio alcuni passi fondamentali dell'articolo 43 in dibattito presso la commissione Comunitaria. In primo luogo la questione del calendario venatorio, che per lungo tempo ha destato immaginarie preoccupazioni tra le forze antagoniste all'attività venatoria, inscenando chissà quali catastrofiche conseguenze ed eccedendo con slogan irreali quali *caccia no limits*, *caccia selvaggia tutto l'anno*, rifiutandosi di confrontarsi sui reali contenuti della modifica di legge.

In secondo luogo viene analizzato il rapporto tra l'articolo 43 e gli articoli 3, 4, 7.4 e 9 della Direttiva Uccelli; considerata la controversia nel dibattito con gli ambientalisti sul fatto che l'articolo 43 non recepisce in alcun modo questi articoli. Invece come di seguito riportiamo questi articoli sono già ampiamente recepiti sia direttamente dalla legge 157, che indirettamente dai provvedimenti legislativi collegati, come ad esempio in materia di habitat.

Sul rapporto tra l'articolo 43 e gli articoli 5, 6, 10.2, 11, si precisa che questi articoli della Direttiva uccelli sono già pienamente recepiti dall'articolo 43.

Calendario venatorio

Con l'articolo 43 si renderebbe la legge sulla caccia italiana, una caccia europea, utilizzando meglio il calendario venatorio per specie e periodi cacciabili come è già realtà in tutti gli altri paesi, allungando al massimo 12 giornate di caccia in più nel corso dell'anno.

Il periodo venatorio attuale che consente la caccia per specie e periodo (1 settembre – 31 gennaio) può essere potenzialmente esteso al massimo di 2 decadi nel mese di febbraio e di una decade ad agosto, che, considerato la possibilità di recarsi a caccia 3 giorni per ogni settimana, si tradurrebbe in pratica a **9 giornate di caccia in più l'anno**, 6 a febbraio e 3 ad agosto, rispettando altresì l'arco temporale per ogni singola specie così.

Il divieto di cacciare generale in ogni caso esisterebbe sempre nei mesi - **marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, e le tre settimane di agosto** - quindi il divieto a praticare la "caccia tutto l'anno", è imposto e garantito dall'Unione Europea, attraverso i tre provvedimenti in materia: **la Direttiva Uccelli, i key Concepts del Comitato Ornithologia della Commissione Europea e la Guida interpretativa della Direttiva.**

Questi tre documenti insieme stabiliscono, infatti, che i calendari di caccia devono fondarsi sul criterio del rispetto dei periodi di **nidificazione, migrazione e riproduzione delle singole e differenti specie di animali**. Ecco perché non si potrebbe mai cacciare tutto l'anno.

E in tutta Europa è già così: il calendario per specie e per decadi è già adottato da anni in tutti i paesi europei, l'Italia è l'unico paese che ha ancora un calendario meramente cronologico che non tiene conto delle differenti caratteristiche delle singole specie. Esempi: **in Inghilterra e Irlanda il colombaccio è considerato un nocivo e non è soggetto a limite**, in **Austria si caccia la tortora dal 16 agosto al 31 gennaio**, in **Spagna si apre la caccia alla metà di agosto per specie, come la quaglia e alcuni tipi di anatre.**

Con l'articolo 43 ad esempio in Italia per alcune specie tipo il germano reale, **il periodo di caccia non aumenterebbe, bensì si ridurrebbe** con chiusura all'ultima decade di gennaio.

Recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva Uccelli 79/409 CEE in materia di tutela delle popolazioni di uccelli selvatici

Gli articoli 2 e 3 della legge Comunitaria n° 43, indicano dei principi che sono già completamente recepiti dall'articolo 1 (1.2, 1.3, 1.4) della legge 157/92, laddove espressamente si evidenzia che **"l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole"**. Inoltre l'articolo 43 del presente progetto di legge riprende testualmente l'articolo 2 della direttiva laddove garantisce " il rispetto delle esigenze ecologiche scientifiche e culturali". L'articolo 43 ribadisce inoltre l'obbligo di effettuare degli studi periodici scientifici sulle popolazioni ai fini di un monitoraggio continuo dello stato di conservazione delle specie

	<p>oggetto di prelievo venatorio.</p>
<p>Recepimento dell'articolo 4 della Direttiva sulla questione degli habitat</p>	<p>In linea di principio la materia degli habitat (direttiva 92/43 CEE), è recepita dall'articolo 1 della legge 157/92 come principio generale (articolo 1.3, 1.4. 1.5), poi nel particolare la materia degli habitat è già compiutamente normata da una serie di provvedimenti di carattere primario (legge 6 dicembre 1991, n. 394) e, grazie all'autorizzazione prevista nell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 all'autorizzazione in via regolamentare della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, anche da una nutrita serie di provvedimenti di carattere secondario (D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, e vari Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2009 e del 30 marzo 2009).</p>
<p>Recepimento dell'articolo 7.4 della Direttiva uccelli 79/409 CEE sul divieto di caccia per i periodi di nidificazione, riproduzione e dipendenza degli uccelli e migrazione pre nuziale.</p>	<p>La necessità di garantire la “tutela nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza”, specificamente espressa come limite alla definizione dei calendari venatori per specie, renderebbe illegittimo qualsiasi provvedimento regionale che stabilisse la possibilità di cacciare una specie durante tali periodi. L'articolo 43 della Comunitaria vieta la caccia durante la nidificazione e le fasi di riproduzione e di dipendenza: questo deve essere chiaramente affermato. Inoltre, la dizione che, i termini di durata del prelievo venatorio per specie “deve comunque garantire il rispetto della Direttiva 79/409/CEE” esclude perentoriamente che possano essere cacciate specie in periodo di nidificazione, riproduzione o dipendenza, anche perché i <i>Key concepts</i> definiti dal Comitato ORNIS, richiamati dalla Guida e utilizzati dalla Commissione come parametro di applicazione della direttiva, stabiliscono per ogni specie le decadi d'inizio e fine dell'attività venatoria, escludendo pertanto tale possibilità. Inoltre non risulta che in Italia sia presente alcuna specie autoctona che nidifichi in febbraio e agosto.</p>
<p>Recepimento dell'articolo 9 della Direttiva uccelli 79/409 CEE sul problema della caccia in deroga e i relativi controlli.</p>	<p>La corte di giustizia non si è mai espressa sulle norme di applicazione e non ha ritenuto incostituzionale l'articolo 19 bis della legge 157/92, ma ha contestato determinati provvedimenti regionali che non consentono il controllo. Infatti, l'articolo 19 bis della legge 157/92, recepisce esaustivamente l'articolo 9 della Direttiva uccelli 79/409 CEE.</p>

	<p>La Direttiva uccelli, al comma 4, prevede uno speciale potere di annullamento degli atti in deroga attuati dalle regioni in violazione della Direttiva stessa.</p>
<p>Perché il testo dell'articolo 43 fa riferimento alla Guida Interpretava, per avere l'esigenza di uniformità applicativa.</p>	<p>Il riferimento alla Guida non solo è opportuno ma anche necessario, per evitare errori interpretativi della Direttiva da parte delle regioni, e per mantenere un'uniformità d'interpretazione a livello nazionale, introducendo la Guida normativamente in un testo di legge dello stato italiano.</p> <p>Il testo dell'articolo 43 inoltre è tale da garantire il rispetto delle esigenze "ecologiche, scientifiche e culturali", così come identificate soprattutto dalla normativa comunitaria in materia.</p>

Le regioni devono determinare il nuovo calendario venatorio per ogni specie in conformità a studi periodici obbligatori e censimenti sulle popolazioni animali finalizzati a individuare se sussiste o meno la necessità di limitare la popolazione delle specie presenti sul territorio. Su questo dato le regioni devono fare il nuovo calendario, il quale dovrà ricevere il parere obbligatorio e preventivo dell'ISPRA, anche se non vincolante. Le regioni per mezzo dell'Osservatorio Faunistico Regionale (**organo scientifico regionale**), hanno l'obbligo di motivare l'eventuale scostamento dal parere dell'ISPRA.

A.S.C.N.

Palermo, 31 marzo 2010